

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1979

relativa al programma di accelerazione e di orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione in Corsica

(79/173/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune occorre tener conto della struttura sociale dell'agricoltura e delle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole ;

considerando che, per conseguire le finalità della politica agricola comune enunciate nell'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), occorre adottare a livello comunitario misure particolari rispondenti alla situazione delle zone agricole più svantaggiate dal punto di vista delle condizioni di produzione ;

considerando che alcune regioni mediterranee della Comunità si trovano in una situazione sfavorevole, per quanto riguarda i redditi agricoli e la sottoccupazione esistente tanto nell'agricoltura quanto in altri settori ;

considerando che tali problemi si pongono in misura più acuta in Corsica ;

considerando che la popolazione attiva agricola costituisce una parte notevole della popolazione attiva totale di detta regione ;

considerando che è opportuno agire su un elemento fondamentale dello sviluppo strutturale di dette

regioni, i cui effetti sui redditi dell'occupazione agricola siano rapidi e permanenti ;

considerando che le condizioni della produzione agricola in Corsica sono gravemente compromesse da una situazione idraulica particolarmente squilibrata e che i bacini di ritenuta e i canali principali già esistenti hanno una capacità nettamente superiore a quella delle reti d'irrigazione ;

considerando che occorre accelerare, mediante un aiuto comunitario, la realizzazione delle reti d'irrigazione summenzionate ;

considerando che, in materia di irrigazione, le condizioni e i limiti di cui agli articoli 13 e 19 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ⁽³⁾, si applicano solo imperfettamente alla particolare situazione strutturale della Corsica ;

considerando che è opportuno promuovere nel contempo un migliore orientamento delle produzioni agricole delle superfici interessate delle regioni in questione ;

considerando che è opportuno perseguire queste finalità con un'azione che comprenda alcune superfici interessate della Corsica e rientri nel quadro di un programma di durata pluriennale ;

considerando che da quanto precede risulta che le misure di cui sopra costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70

⁽¹⁾ GU n. C 200 del 22. 8. 1978, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 239 del 9. 10. 1978, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72⁽²⁾;

considerando che compete alla Commissione approvare, previa consultazione del comitato permanente per le strutture agricole, un programma presentato dalla Repubblica francese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Al fine di elevare il livello dei redditi agricoli in Corsica migliorando le strutture agricole di base e permettendo in tal modo un ammodernamento delle aziende agricole, è istituita un'azione comune destinata ad accelerare le operazioni collettive di irrigazione a partire dai bacini di ritenuta e dai canali principali e a facilitare in tal modo l'attuazione, nelle superfici da irrigare, di piani di sviluppo ai sensi degli articoli 2 e 4 della direttiva 72/159/CEE, favorendo al tempo stesso un migliore orientamento delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato.

2. Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 2

1. Le condizioni e i limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, della direttiva 72/159/CEE non si applicano alle operazioni collettive d'irrigazione oggetto della presente azione comune.

2. Il contributo finanziario della Comunità può essere utilizzato soltanto nel quadro di un programma applicabile a tutte le superfici interessate da irrigare.

Il programma è presentato alla Commissione dalla Repubblica francese.

3. Il programma e le sue eventuali modifiche sono esaminati ed approvati previa consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato « Fondo », sugli aspetti finanziari, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 3

Il programma di cui all'articolo 2 deve contenere, fra l'altro, le indicazioni seguenti:

- a) per quanto concerne le operazioni collettive d'irrigazione:
- le zone geografiche interessate dal programma che possono essere dotate di reti irrigue a

partire dai bacini di ritenuta e dai canali principali già esistenti;

- il numero di ettari delle superfici da irrigare che devono essere dotate di reti irrigue, con le rispettive ubicazioni;
- la descrizione dei lavori necessari e il calendario di tali lavori;
- il costo medio per ettaro di superficie agricola e la stima del costo totale di esecuzione del programma;

b) per quanto concerne l'orientamento della produzione:

- le misure volte a orientare la produzione soprattutto verso le colture foraggere (granturco, orzo, erba medica, trifoglio, favetta, sorgo, soia, ecc.) e a favorire lo sviluppo dell'allevamento;
- le disposizioni previste affinché il contributo finanziario della Comunità a favore degli investimenti in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, previsto dal regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1361/78⁽⁴⁾, possa essere utilizzato in via prioritaria per produzioni provenienti dalle superfici irrigate;
- le misure previste affinché i vigneti da vino siano esclusi dalle operazioni collettive oggetto del programma.

Articolo 4

1. Sono sovvenzionabili dal Fondo, sezione orientamento, le spese sostenute dalla Repubblica francese, nel quadro del programma di cui all'articolo 2, per operazioni collettive d'irrigazione su una superficie non superiore a 12 000 ettari e a concorrenza di un importo di 24 000 000 di unità di conto.

2. Il Fondo, sezione orientamento, rimborsa alla Repubblica francese il 50 % delle spese sovvenzionabili. L'importo di tali spese non può tuttavia superare 3 000 unità di conto per ettaro irrigato.

Articolo 5

1. La durata dell'azione è di cinque anni a decorrere dall'applicabilità della presente direttiva.

2. Il costo globale dell'azione comune a carico del Fondo è valutato a 12 000 000 di unità di conto europee per tutta la sua durata.

3. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 è applicabile alla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 9.

Articolo 6

All'atto dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione, di concerto con la Repubblica francese, stabilisce le modalità per la comunicazione, da parte di quest'ultima, di informazioni periodiche sullo svolgimento del programma. La Repubblica francese designa nel contempo gli organismi cui è affidata l'esecuzione tecnica del programma stesso.

Articolo 7

1. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Repubblica francese nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Il Fondo può concedere anticipi in base alle modalità di finanziamento adottate dalla Repubblica francese e secondo lo stato d'avanzamento dei lavori previsti dai progetti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 8

La presente direttiva sarà applicabile non appena il Consiglio avrà preso una decisione in merito alla proposta della Commissione intesa a modificare il regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 9

La Repubblica francese è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE
